C I T T A' D I V I B O V A L E N T I A

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Settore N. 1 – SERVIZI ALLA PERSONA

D.U.V.R.I.

PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CHE INSISTONO SUL TERRITORIO COMUNALE - Anno Scolastico 2014/15-

Progetto "MANI TESE"

Servizio di Integrazione Scolastica. Durata: anno scolastico 2014/2015.

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prevede, all'art. 26, comma 1, lett. b), che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, fornisca agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Scopo del presente documento è quello di fornire un'informativa preliminare sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui la ditta appaltatrice si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività ivi svolta dal Committente unitamente alla determinazione dei costi per la sicurezza ai sensi di quanto previsto dal citato art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Con la redazione del definitivo Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) verrà data piena attuazione anche a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare:

1) verrà promossa e realizzata la concreta cooperazione tra il Committente e la ditta appaltatrice relativamente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2) verrà promosso e realizzato il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare, e ove ciò non sia possibile, ridurre e gestire i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori del Committente e della ditta appaltatrice;
3) verrà verificato/integrato l'importo relativo agli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dall'art. 26 D.Lgs. n. 81/08 e dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006, sulla base di eventuali ulteriori interventi per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali non prevedibili al momento della redazione del presente documento perché strettamente connessi alla concreta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto che si dovessero rendere necessari.

In merito a quanto sopra indicato sarà cura dell'impresa appaltatrice trasferire al proprio personale in modo adeguato e idoneo le dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergènza da adottare fornite dal Committente.

CAMPO DI APPLICAZIONE, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente documento è applicabile esclusivamente alle attività oggetto dell'appalto e agli ambienti di lavoro indicati nel capitolato speciale d'appalto.
E' vietato il subappalto di tutto o parte del lavoro e la cessione del contratto.

1. DEFINIZIONI
Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
Appaltatore (impresa appaltatrice): è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
Persona Delegata al Coordinamento dell'Appalto: persona delegata dal Datore di Lavoro committente a svolgere i compiti di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Direttore Tecnico di Cantiere/Capo Cantiere: persona che per conto dell'impresa esecutrice ha l'incarico di dirigere i lavori ricevuti in appalto presso l'azienda committente;
Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.). Pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità di esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera viene eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va ad seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.
Appalto scorporato: è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).
Contratto di somministrazione: è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (artt. 1559 e 1677 del Codice Civile).
Contratto di subappalto: è la cessione di una quota di lavoro, servizio o fornitura da parte del soggetto affidatario del contratto ad un terzo, il subappaltatore, previa autorizzazione del committente (art. 156 c.c.) e con le limitazioni di cui all'art. 118 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Il subappaltante deve

corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza previsti per la quota parte del lavoro, servizio o fornitura affidato in subappalto.

Contratto in concessione: le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizio forniture.

Forniture di materiali o attrezzature: trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di terzi, dalla sede produttiva ovvero deposito, al committente/stazione appaltante.

Interferenza: è ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, visitatori).

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera.

Oneri per la sicurezza: gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.
Rischi da interferenze: i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate, all'interno dell'Azienda, possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e di personale di altee ditte d'appalto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del fornitore di servizi;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il fornitore di servizi, e non compresi tra quelli specifici dell'attività propria del fornitore di servizi;
- derivanti da modalità dì esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Servizi di natura intellettuale: prestazioni di natura intellettuale per l'esecuzione delle quali è richiesta l'iscrizione ad appositi albi o elenchi, tenuti dagli ordini e collegi professionali sotto la vigilanza dello Stato; servizi di consulenza, studio, ricerca ed affini resi da esperti di comprovata competenza ed alta professionalità; attività diverse da quelle di cui sopra aventi comunque ad oggetto prestazioni intellettuali ad alto contenuto di professionalità, resi da esperti di comprovata competenza.
Subappalto: è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente. L'appaltatore non può cedere in subappalto l'esecuzione del servizio o di parte di esso.
Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

2. OBBLIGHI CONNESSI AL CONTRATO D'APPALTO O D'OPERA O SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1.Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1)acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2)acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2.Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3.Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'eveoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documen-

to è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
4Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI;
5Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."
6.Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
7.Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti al ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
8.Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalia contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
9.Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.,
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione del datore di lavoro.

PARTE 3: DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA COMMITTENTE

Ragione sociale	Amministrazione Comunale di Vibo Valentia
Indirizzo	Piazza Martiri d'Ungheria
Attività svolta	Ente Locale: attività di gestione amministrativa, tecnica e progettuale; attività di gestione del territorio; attività di controllo e manutenzione aree/strutture pubbliche; attività di gestione amministrativa del Centro Civico, attività di gestione della biblioteca, attività di gestione del cimitero, attività di gestione asilo nido, attività di gestione del trasporto scolastico; attività di gestione di servizi al cittadino
Datore di Lavoro (DL)	Dott.ssa Adriana Teti – Dirigente
Responsabile Servizio Prevenzione	Arch. Luca Mazzeo

e Protezione (RSPP)	
Medico Competente (MC)	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	

UNITÀ AMMINISTRATIVA

Settore 1 – Servizi alla Persona	Dott.ssa Adriana Teti – dirigente
Servizi Sociali	Dott. Giuseppe Ciampa – responsabile

4. OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'azienda appaltatrice deve presentare al Committente prima dell'inizio dei lavori un "*piano di sicurezza e/o lavoro*[n] che descriva l'oggetto dell'appalto, le fasi lavorative e i tempi previsti, le macchine o attrezzature, i materiali, le maestranze impiegate e le tecniche lavorative utilizzate al fine di evidenziare le misure tecniche ed organizzative da mettere in atto ai fini della prevenzione e protezione dai rischi lavorativi; il piano dovrà inoltre contenere copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., il numero di posizione INPS e INAIL della ditta, i nominativi del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente (ove previsto), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ove nominato o designato), del referente per la sicurezza che si interfaccerà con il Committente.

5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ' APPALTATA

L'attività appaltata consiste nell'espletamento del progetto "Mani Tese" per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili residenti e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado che insistono sul territorio comunale - anno scolastico 2014/15. Le modalità ed i termini di esecuzione del progetto e le obbligazioni a carico della ditta appaltatrice sono specificati e dettagliati nel capitolato speciale di appalto e nel progetto stesso. Il servizio oggetto di affidamento in appalto comporta, in particolare, l'erogazione delle seguenti prestazioni:
fornire risposte ai bisogni relazionali e alle esigenze educative degli alunni in condizione di svantaggio, al fine di migliorare o raggiungere l'integrazione all'interno del contesto scolastico nel quale sono inseriti.
Il personale, in particolar modo quello educativo, avrà il compito di fornire risposte ai bisogni relazionali e alle esigenze educative degli alunni in condizione di svantaggio, al fine di migliorare o raggiungere l'integrazione all'interno del contesto scolastico nel quale sono inseriti.
L'educatore scolastico nello svolgimento del proprio compito collaborerà, assieme all'insegnante di sostegno, all'attuazione del progetto educativo previsto per l'alunno disabile ma non potrà considerarsi in alcun caso a sostegno delle difficoltà dell'apprendimento.
Più dettagliatamente le aree di pertinenza del personale educativo possono essere delineate come segue:

- Sostenere l'offerta formativa della scuola d'appartenenza;
- Ampliare la rete di relazioni e sostenere le forme di comunicazione;
- Favorire l'autonomia personale in relazione agli spazi, ai tempi, alle relazioni con i coetanei, con il personale scolastico a qualunque titolo, nelle attività didattiche, ecc.

Il progetto educativo, volto ad assicurare l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 104/92 unitamente all'assistenza di base, si inserisce nel piano d'intervento più articolato gestito dalla scuola.

6. SITI DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E AMBITI DI INTERFERENZA SPAZIO/TEMPORALI.

La scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado che insistono sul territorio comunale.
I rischi di natura interferenziale relativi all'appalto in oggetto sono essenzialmente legati alla compresenza continuativa durante l'orario di apertura, all'interno delle scuole, dei seguenti soggetti:
- personale del committente (educatori ed eventuali ausiliari che gestiscono le scuole;
- personale della ditta appaltatrice che dovrà attuare il progetto;

Altri soggetti che possono accedere temporaneamente all'interno della struttura possono essere così individuati:
- coordinatore del Comune addetto alle verifiche e controlli del Comune;
- soggetto di riferimento della ditta appaltatrice;
- responsabile della ditta appaltatrice presso la struttura;
- personale competente dell'ASP;
- genitori al momento dell'accompagnamento/ritiro dei bambini e in occasione di incontri, riunioni, feste, ecc.;
- ditte esterne addette alla manutenzione (assistenza tecnica e manutenzione elettrica (impianti, quadri elettrici, ecc.), manutenzione e assistenza informatica e telefonica, manutenzione termoidraulica (riscaldamento, condizionamento), manutenzione presidi antincendio (estintori, idranti, allarme, impianti di rilevazione fumo e gas, uscite di emergenza, compartimentazioni, ecc.), manutenzione attrezzature, ecc.); addetti alla manutenzione del Comune.

7. INDICAZIONI GENERALI INERENTI AGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

N° massimo di addetti contemporaneamente presenti nell'area di pertinenza.	Da valutare all'inizio dell'intervento; si provvederà alla stesura di un verbale tra le parti per valutare il numero di addetti presenti e i rischi delle specifiche lavorazioni/attività svolte (tale documento costituirà integrazione ed aggiornamento al presente).
Aree messe a disposizione dell'impresa appaltatrice per il deposito dei materiali.	Da concordare con il Committente e comunque al di fuori delle vie di circolazione.
Indicazioni dei servizi disponibili: Servizi igienici	Servizi igienici: i servizi igienici utilizzabili dal personale dell'appaltatore sono quelli riservati al personale interno opportunamente segnalati e facilmente identificabili
Indicazioni delle varie utenze presenti nel luogo di operatività	Rete elettrica Rete gas Rete idrica
Indicazione degli impianti pericolosi che devono essere assolutamente disattivati prima dell'intervento	Da valutare all'inizio dell'intervento per quanto concerne i rischi della specifica situazione (tale documento costituirà integrazione ed aggiornamento al presente).

8. INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Sono di seguito riportate alcune indicazioni di carattere generale relative alla gestione delle emergenze che il personale della Ditta appaltatrice dovrà necessariamente osservare. Tali indicazioni verranno in seguito dettagliate nel definitivo Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) con l'indicazione delle modalità di segnalazione dell'evacuazione, dei nominativi degli addetti all'antincendio e primo soccorso, di eventuali recapiti telefonici interni, ecc.

Gestione emergenza	Qualora il personale dell'appaltatore rilevi situazioni di emergenza (esempio incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) che non siano già state rilevate dal personale interno dovrà comunicarlo direttamen-

	te ai lavoratori del Committente *e/q* agli addetti alla gestione delle emergenze presenti nell'edificio reperibili ai numeri di telefono sotto riportati
Segnale di evacuazione in caso di emergenza	Ai segnale di allarme (è presente un impianto di allarme ottico/acustico ad azionamento manuale) il personale delle ditte esterne deve: - sospendere immediatamente ogni attività in corso, mettere in sicurezza tutte le attrezzature e i macchinari sconnettendoli dall'energia elettrica e/o interrompendo l'alimentazione di eventuali combustibili e lasciare il posto di lavoro; - dirigersi verso le uscite di sicurezza del settore occupato, come indicato nelle planimetrie d'evacuazione esposte nelle parti comuni dell'edificio; - abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (senza correre), senza creare allarmismi e confusione avendo cura di non transitare vicino a finestre o vetrate; - non tornare indietro per nessun motivo e non attardarsi a raccogliere'gli effetti personali; - non ostruire gli accessi dell'edificio permanendo in prossimità degli stessi dopo l'uscita; - in presenza di fumo o fiamme, durante l'esodo, è opportuno coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, possibilmente molto umidi, per filtrare quanto più possibile l'aria respirata, che sarà tanto più respirabile quanto più ci si tiene abbassati - attendere la fine dell'emergenza nel luogo indicato presso il punto di raccolta prestabilito, per procedere ad un appello nominale di tutti i presenti e ricevere eventuali istruzioni.
Percorsi d'esodo, uscite di sicurezza, "luogo sicuro"	All'interno della struttura sono presenti percorsi d'esodo mantenuti costantemente liberi da materiali e privi di impedimenti, attraverso i quali è possibile raggiungere le n. 3 uscite di emergenza che immettono direttamente su spazio scoperto; tali uscite sono dotate di idonea segnaletica e illuminazione di emergenza, apribili nel senso dell'esodo e dotate di maniglione antipanico e risultano così articolate: ingresso/uscita principale; corridoio zona "adulti"; cucina. Tutti i percorsi e le uscite di sicurezza sono stati segnalati con appositi pittogrammi indicanti la via di fuga e organizzati per garantire il deflusso in base al massimo affollamento ipotizzabile. La posizione delle uscite e tale da consentire il raggiungimento di luoghi sicuri con percorsi inferiori a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche in materia
Piano di emergenza ed evacuazione	All'interno della struttura è presente un piano di emergenza antincendio e sono state appese all'ingresso dei locali di lavoro le planimetrie con le indicazioni sulla rapida evacuazione. Il personale delle ditte esterne deve prendere visione delle planimetrie antincendio appese all'ingresso e nelle parti comuni dell'edificio e deve verificare primo dell'inizio delle prestazioni l'ubicazione dell'uscita di emergenza più vicina alla propria postazione di lavoro. Chiunque del personale in servizio dell'appaltatore rilevi una situazione di emergenza che non sia facilmente affrontabile con i mezzi e le risorse disponibili al momento, deve segnalare immediatamente l'allarme con i mezzi a disposizione (telefono, sistemi di allarme, direttamente a voce, ecc.) chiamando nell'ordine: i soccorsi esterni se necessario (vigili del fuoco tel. 115, pronto soccorso tel. 118); il CSPI o un componente della SPI. Nella comunicazione l'operatore che individua l'emergenza deve indicare: nome e cognome il punto ove sta nascendo l'emergenza il tipo di emergenza e le dimensioni entità del pericolo ed eventuale coinvolgimento di persone
Adempimenti della ditta Appaltatrice	Il personale della ditta appaltatrice deve: mantenere sempre i luoghi di normale passaggio, le vie di esodo, le uscite di emergenza, i presidi antincendio liberi da qualsiasi ingombro anche temporaneo; comunicare al Committente l'eventuale necessità di modificare temporaneamente le vie e le uscite di emergenza per l'esecuzione di particolari interventi; mettersi a disposizione degli addetti alla gestione delle emergenze del

	Committente presenti nel sito in cui si sta operando e seguirne scrupolosamente le disposizioni in caso di emergenza

9. INDICAZIONI PRELIMINARI SUI RISCHI POTENZIALMENTE PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

Nelle tabelle seguenti vengono riportate le misure di prevenzione per la riduzione dei rischi che potenzialmente possono essere presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto che gli addetti della ditta appaltatrice sono tenuti ad osservare.

Rischio elettrico Punti dell'alimentazione elettrica ai quali è possibile eseguire allacciamenti con quadri di derivazione	Sono presenti all'interno dell'attività impianti elettrici in tensione. Potranno essere utilizzati da parte ' dell'Impresa appaltatrice apparecchiature elettriche prendendo l'alimentazione dall'impianto presente, rispettando, però, il grado minimo di protezione IP 44 o comunque un grado mai inferiore, a quello richiesto dallo specifico ambiente in cui si opera.
I principali rischi connessi all'utilizzo di energia elettrica sono identificabili in rischi alle persone per *contatto diretto* (si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione) e per *contatto indiretto* (si intende un contatto con un elemento (massa) non in tensione, ma che per un guasto o difetto di isolamento può andare in tensione) e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze	Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalle legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore. Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di aver disinserito la spina di alimentazione elettrica. Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad es. spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc.) non rispondenti alle norme. Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione. Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi). Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio. Al fine di evitare *rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature* rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimative, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici, quindi sarà indispensabile non utilizzare: - cavi o attrezzature non isolati; - linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.
Rischio elettroconduzione nelle	E' fatto assoluto divieto agli addetti della ditta appaltatrice effettuare qualsiasi intervento di manutenzione su impianti o attrezza-

manutenzioni elettriche	ture elettriche; in caso di necessità dovranno rivolgersi al responsabile del committente di sito.
Rischio fisico Indicazione delle aree ove è obbligatorio l'uso degli otoprotettori (esposizione > ai 85 dB(A))	**In nessuna area è necessario utilizzare gli otoprotettori**. Nel caso in cui all'interno del luogo di lavoro fossero presenti attività/aree/sorgenti con immissioni sonore significative tali da richiedere ai lavoratori l'utilizzo obbligatorio di adeguati dispositivi di protezione dell'udito, **le aree a maggior rischio saranno segnalate** (con apposita segnaletica indicante il rischio rumore e l'obbligo di utilizzate DPI per l'udito), **delimitate** (con segnaletica orizzontale) e l'accesso alle stesse verrà riservato esclusivamente a personale adeguatamente informato, formato e munito di DPI per l'udito opportunamente selezionati.
Indicazione delle zone con presenza di radiazioni ionizzanti e non (calore, raggi X)	in nessuna area sono presenti radiazioni ionizzanti e non.
Indicazione della zona con presenza di vibrazioni	In nessuna area sono presenti attrezzature/macchinari/impianti che possano esporre i lavoratori al rischio vibrazioni.
Indicazione delle zone a rischio ambientale generico (polveri, microclima, ecc.)	**Ove presenti celle frigorifere a BT per la conservazione dei prodotti alimentari il personale della ditta appaltatrice dovrà** obbligatoriamente indossare idonei indumenti a protezione specifica contro il freddo (giacconi, ecc.) prima di accedere alle celle.
Rischio esplosione od incendio Indicazione di zone con depositi di prodotti o materiali infiammabili e/o esplodenti (solidi, liquidi o gassosi)	Sono presenti negli ambienti di lavoro prodotti combustibili adeguatamente conservati. **Risulta vietato addurre fonti di innesco all'interno dell'attività** (fumare, saldare a fiamma libera che ad arco,elettrico, ecc.). Il sistema organizzativo di cui si è dotato ciascun sito prevede la *presenza di lavoratori specificatamente formati ed addestrati* che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell'emergenza *(piano emergenza antincendio*); tali lavoratori hanno il compito specifico della *gestione della emergenza incendio* nonché della gestione delle operazioni di segnalazione dell'evento, di primo intervento per il soccorso agli infortunati o coinvolti e del tentativo di spegnimento dei focolari, di allontanamento/evacuazione delle persone presenti, di prima *messa in sicurezza* di materiali, attrezzature e impianti. Sono i soggetti di riferimento che impartiscono istruzioni od ordini per la gestione dell'emergenza incendio fino al momento in cui sopraggiungono i soccorritori (Vigili del fuoco, ambulanza). Le imprese sono pertanto invitate ad osservare quanto previsto dalle vigenti norme tecniche in materia ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come: rispetto dell'ordine e della pulizia; controlli sulle misure di sicurezza da osservare; informazione e formazione dei lavoratori. *Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione. le imprese esterne devono prendere in considerazione,* in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche: accumulo di materiali combustibili; ostruzione delle vie di esodo; bloccaggio in apertura delle porte resistenti ai fuoco; realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco. All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata di lavoro deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio. Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o

Rischio esplosione od incendio Indicazione di zone con depositi di prodotti o materiali infiammabili e/o esplodenti (solidi, liquidi o gassosi)	protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o braci. Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti. Le bombole di gas tecnici, quando non utilizzate, devono essere depositate all'esterno del luogo di lavoro in apposite strutture segnalate e protette contro gli agenti atmosferici. Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione. Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile che vanno sempre concordati ed autorizzati dal Committente.
Rischio movimentazione carichi Indicazione delle zone nelle quali viene eseguita la movimentazione e/o il sollevamento con carrelli elevatori	Generalmente all'interno della struttura oggetto dell'appalto non è prevista la movimentazione e/o il sollevamento dei carichi con carrelli elevatori. Nel caso in cui fossero presenti aree in cui vengono effettuate tali operazioni, una volta informato, il **personale della ditta appaltatrice deve indossare obbligatoriamente calzature antinfortunistiche** con puntale rinforzato e suola antiscivolo; **deve inoltre mantenersi a debita distanza dai mezzi in movimento e rispettare la segnaletica di sicurezza presente sul luogo di lavoro.**
Rischio organizzativo/gestionale Organizzazione del lavoro, istruzioni,procedure, segnaletica	E' VIETATO l'accesso ai locali oggetto del presente appalto se privi di idoneo tesserino di riconoscimento. E' VIETATO mangiare, bere e fumare nelle aree di lavoro. E' fatto DIVIETO ASSOLUTO al personale dell'appaltatore utilizzare attrezzature, macchinari ed utensili del Committente e viceversa (salvo autorizzazioni specifiche contenute nel capitolato d'appalto). E' vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine. E' vietato compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. E' FATTO OBBLIGO al personale della ditta appaltatrice di RISPETTARE LO SFASAMENTO TEMPORALE DELLE OPERAZIONI laddove vi sia la necessità di accedere con i mezzi ad aree comuni in cui vi è il passaggio di alunni/bambini. Nei cortili, nelle aree di sosta, ecc., rispettare la segnaletica presente e mantenersi a debita distanza dai mezzi in movimento. Nei cortili, nelle aree di sosta, ecc., anche in assenza di specifica segnaletica, rispettare rigorosamente il codice della strada. All'interno di tutti i reparti/aree/locali rispettare rigorosamente la segnaletica di sicurezza presente (pericolo, divieto, prescrizione, esodo, presidi sanitari, presidi antincendio, ecc.). Ai lavoratori dell'appaltatore è VIETATO accedere e permanere in luoghi di lavoro diversi da quelli autorizzati. Nell'utilizzo di prodotti per la pulizia e sanificazione è necessario effettuare il previsto SFASAMENTO TEMPORALE DELLE OPERAZIONI in modo da evitare la contemporanea presenza di addetti del Committente/alunni/bambini; in caso di situazioni contingenti e del tutto eccezionali nelle quali tale sfasamento non sia realizzabile E' FATTO OBBLIGO ASSOLUTO al personale della ditta appaltatrice perimetrare e segnalare le aree di intervento con contestuale segnalazione del divieto di accesso. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto è consentito esclusivamente se indossati gli specifici dispositivi di protezione Individuali richiesti all'esito della valutazione dei rischi dell'appaltatore (maschere antipolvere, guanti di protezione contro il rischio chimico e biologico, occhiali di protezione, scarpe di sicurezza, abbigliamento idoneo, ecc.).

Rischio organizzativo/gestionale Organizzazione del lavoro, istruzioni,procedure, segnaletica	- E' fatto DIVIETO ASSOLUTO al personale dell'appaltatore accedere e permanere in luoghi di lavoro diversi da quelli autorizzati. - E' fatto DIVIETO ASSOLUTO al personale dell'appaltatore utilizzare sistemi diversi dalle scale portatili (es.: salire su banchi e sedie anche impilati, ecc.) per effettuare qualsiasi operazione in altezza (prelievi/depositi di materiale, posizionamento7rimozione di addobbi, festoni, ecc.); nel caso in cui le scale a disposizione non fossero adeguate E' OBBLIGATORIO richiedere al proprio responsabile e/o datore di lavoro scale idonee allo scopo. - E' fatto DIVIETO ASSOLUTO agli addetti dell'appaltatore di intralciare con cavi volanti e/o qualsiasi altro oggetto/materiale le vie di transito. - E' fatto DIVIETO ASSOLUTO al personale dell'appaltatore di introdurre e/o utilizzare prodotti chimici diversi da quelli indicati nel capitolato di appalto. - E' fatto DIVIETO ASSOLUTO al personale dell'appaltatore di utilizzare aria compressa per la pulizia/rimozione di polvere e/o $ltre sostanze. - Al termine delle operazioni è necessario rimuovere tutto il materiale utilizzato (secchi, attrezzature, prodotti per la pulizia, ecc.) ovvero raccolto (cartoni, residui, ecc.). Nelle attività di pulizia degli ambienti di lavoro (specie dei servizi igienici) il personale dell'appaltatore può essere esposto ad agenti biologici (RISCHIO POTENZIALE) per inoculazione, taglio o per contatto diretto con sangue o altri liquidi biologici potenzialmente contaminati da microrganismi patogeni. Particolare attenzione deve essere prestata nella movimentazione dei rifiuti (rischi di tagli e punture dovuti all'eventuale presenza di lamette, siringhe, ecc.). L'appaltatore è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale le precauzioni relative alla raccolta e alla manipolazione dei rifiuti, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per il rischio in oggetto (mascherine, occhiali, guanti), al lavaggio delle mani, ecc.
Rischio meccanico Indicazione delle macchine ed impianti che richiedono una specifica procedura di sicurezza per il lavoro sulle stesse	Relativamente alle azioni di esecuzione di manutenzione da parte di aziende esterne dovrà essere rispettata rigorosamente le procedure fornite/indicate dal Committente
Rischio da deposito/stoccaggio e prelievo merci da scaffalature Indicazione delle misure preventive da osservare	Il personale dell'impresa appaltatrice deve rispettare le seguenti misure preventive di sicurezza: rispettare i valori massimi di portata delle scaffalature, previsti dal costruttore ed indicati mediante apposite targhette posizionate sui montanti; NON arrampicarsi sulle scaffalature; NON transitare e/o sostare nei pressi delle scaffalature quando il si sta eseguendo il prelievo o l'accatastamento di carichi sulle stesse; in caso di danneggiamento delle scaffalature avvisare immediatamente il proprio referente; è fatto DIVIETO ASSOLUTO al personale dell'appaltatore operare anche temporaneamente in maniere difforme a quanto sopra riportato (salvo autorizzazioni specifiche dei Committente).
	Il personale dell'impresa appaltatrice deve, in relazione ai rischi ambientali, rispettare le seguenti misure: - non sporgersi da banconi, affacci e parapetti, se presenti; - non lasciare incustoditi eventuali attrezzi a terra o sopra scale, soppalchi, scaffalature, trabattelli, ecc; - non raggiungere postazioni sopraelevate non protette dal rischio di

Rischio di tipo strutturale Vie di circolazione, pavimenti, uscite di sicurezza, scale fisse e/o mobili, illuminazione, aerazione, superfici vetrate, altezza superficie, cubatura, ecc. che possono presentare dei pericoli per i lavoratori	caduta nel vuoto senza preventiva autorizzazione della committenza e senza l'apprestamento delle misure di sicurezza previste in questi casi; - prestare la massima attenzione nel salire o scendere le scale fisse, e/o mobili; - prestare la massima attenzione alle superfici vetrate di porte, portoni, finestre, lucernai, pennellature trasparenti, ecc. in quanto può sussistere il rischio di rimanere feriti in caso di una loro rottura; l'apertura, la chiusura, la regolazione e il fissaggio di finestre, porte, lucernai e/o qualsiasi altro dispositivo di aerazione/ventilazione deve avvenire in tutta sicurezza evitando il contatto con la superficie vetrata; - organizzare bene la propria attività evitando il più possibile interferenze con altre lavorazioni; - segnalare al titolare / gestore / proprietario dei locali in cui ha luogo la prestazione situazioni pericolose relative a quanto sopra (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, sempre che ciò non esponga la propria persona ad un pericolo grave ed immediato, per l'eliminazione di dette deficienze e pericoli).
Rischio di tipo strutturale Cadute dall'alto	E' ASSOLUTAMENTE VIETATO al personale dell'impresa appaltatrice accedere a tetti, coperture, ecc

10. COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE

La cooperazione e il coordinamento (art. 26, comma 2, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) verranno esercitati dal datore di lavoro Committente.

11. DANNI A COSE O PERSONE

Tutti gli operatori delle imprese esterne se procurano danni a cose, persone o strutture devono attenersi alla seguente procedure:

- informare tempestivamente i dirigenti e/o preposti dell'azienda di quell'area lavorativa o il responsabile aziendale incaricato di seguire i lavori oggetto dell'appalto;
- informare chi svolge attività di coordinamento per il Committente (datore di lavoro o Preposto).

12. COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non possono essere assoggettati a ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dall'art. 26 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006.
Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti; a titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati costi per la sicurezza:

- i costi per eventuali riunioni di sicurezza e di coordinamento;
- i costi per la sorveglianza sanitaria se richiesta ad integrazione di quella normalmente effettuata;
- i costi per l'uso in comune di attrezzature, impianti, ecc.

La stima dei costi deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi non in percentuale), riferita anche ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basato su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Nelle tabelle che seguono sono riportati i costi della sicurezza relativi alle attività oggetto del presente appalto; gli importi sono indicati per singola voce di costo. L'importo complessivo dei costi della sicurezza di seguito indicato potrà essere eventualmente integrato al momento della redazione del definitivo Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) sulla base di ulteriori interventi per l'eliminazione/riduzione di rischi interferenziali non prevedibili al momento della redazione del presente documento perché strettamente

connessi alla concreta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto che si dovessero rendere necessari.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Costo per riunioni di sicurezza e coordinamento

1ª RIUNIONE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Riunione di coordinamento e cooperazione fra i responsabili del Committente e della ditta appaltatrice finalizzata all'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione da adottare e alla redazione del D,U.V.R.L definitivo.	**€. 500,00**
2ª RIUNIONE DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Riunione di coordinamento e cooperazione fra i responsabili del Committente, della ditta appaltatrice del servizio in oggetto e delle altre ditte appaltatrici operanti all'interno della struttura finalizzata all'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione da adottare e alla redazione del D.U.V.R.L definitivo.	**€. 700,00**
3ª RIUNIONE DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Riunione di coordinamento e cooperazione fra i responsabili del Committente, della ditta appaltatrice finalizzata alla definizione e alla concreta attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi con coinvolgimento dei lavoratori per l'illustrazione dei contenuti e delle procedure previste nel D.U.V.R.I. ed eventuale fornitura di materiale informativo.	**€. 800,00**

TOTALE STIMA COSTI DELLA SICUREZZA DELL'APPALTO €.2.000,00

13) VALIDITAI E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente documento di valutazione deve intendersi "dinamico" e pertanto deve essere data la massima importanza allo scambio di informazioni tra il committente e l'appaltatore. Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai locali, ai servizi ed alle eventuali modifiche organizzative e/o procedurali che possano intervenire.

data, _____

IL COMMITTENTE **L'APPALTATORE**

PARTE 5
NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA VIGENTI PRESSO L'ISTITUTO

A termini dell'Art. 26 D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, coordinato con D. Lgs. 03 agosto 2009, si forniscono dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività da svolgere.

Misure di prevenzione e protezione

Ovunque:

- è vietato fumare;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al servizio;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
- nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada.
- Il personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno delle abitazioni deve essere munito ed indossare in modo visibile l'apposita tessera di riconoscimento.

Procedura d'emergenza adottate

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze della struttura, per come sotto riportati.
È vietato l'uso degli ascensori in caso di emergenza.
I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:

NUMERI TELEFONICI DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA

Ente preposto	contatto
Corpo Vigili del Fuoco INCENDIO, ALLAGAMENTI, CALAMITA' NATURALI	115
CARABINIERI – POLIZIA - ORDINE PUBBLICO	112 - 113
EMERGENZA SANITARIA E PRIMO SOCCORSO	118

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione

Luogo e data: Timbro e Firma della Ditta
Vibo Valentia, lì _____

IL DIRIGENTE

PARTE 6
ATTIVITÁ SVOLTA DALLA DITTA (compilazione a cura della ditta)

Generalita'

Ragione sociale	
Sede legale	
Partita IVA	
Attività svolte	
Settore	

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della ditta

Datore di lavoro	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
Addetto Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente/Autorizzato	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti emergenza e primo soccorso presenti durante i lavori, ove necessari	
Responsabile delle attività svolte nella struttura interessata dal contratto La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate	

Altre informazioni

Descrizione dei lavori (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima del DUVRI)	
Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza)	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima del DUVRI)	

Note:

Luogo e data: Timbro e Firma della Ditta

Vibo Valentia, lì _____